

IL MOBBING IN FAMIGLIA E IL DOPPIO MOBBING

di Antonio Belsito

SOMMARIO: 1. Il fenomeno del mobbing. 2. Comportamenti in famiglia. 3. Il doppio mobbing. 4. Conclusioni.

1. Il fenomeno del mobbing

Lo scopo perseguito da colui che gerarchicamente superiore, eserciti “mobbing” sul proprio personale dipendente è precipuamente quello di intaccare l’equilibrio del prestatore di lavoro per emarginarlo ed impedirgli di decidere liberamente.

Lo strano fenomeno del mobbing ormai molto diffuso nell’opinione pubblica con le più variegata interpretazioni è salito alla ribalta dalla fine dello scorso secolo con il ricorso da parte di tanti lavoratori impiegati pubblici e privati ai giudici del lavoro per chiedere il risarcimento dei danni causati dal datore di lavoro, reo di aver posto direttamente o indirettamente in essere reiterate vessazioni per emarginare lo stesso dipendente costretto a ricorrere alle cure mediche.

Questo fenomeno non istituzionalizzato dal nostro ordinamento viene però “gestito” dalla giurisprudenza ed in particolare da quella di legittimità che, in ossequio ai principi previsti dall’art. 32 della Costituzione e dell’art. 2087 del cod. civ., accertato il comportamento vessatorio ed il nesso eziologico con l’evento morboso sopraggiunto, condanna il datore di lavoro a risarcire i danni non solo patrimoniali.

2. Comportamenti in famiglia

Il lavoratore soggetto a comportamenti vessatori reiterati finisce per portare in

famiglia queste sue frustrazioni che possono nel tempo riportare gravi conseguenze.

Cosa accade in famiglia?

Come si fa a tutelare la qualità della vita?

Nel momento in cui con fare dirompente arriva nell’intimità del nucleo familiare un soggetto vittima di comportamenti mobbizzanti che “scarica” sugli altri membri, giorno dopo giorno, quanto subito sul posto di lavoro, si innesca una vera e propria conflittualità in famiglia in cui, prima o poi, si sviluppano comportamenti anche violenti tra gli stessi componenti.

Ma nella famiglia stessa può sorgere autonomamente una forma di mobbing quando qualcuno sottopone altro membro ad una sorte di costante violenza anche morale con ritorsioni psicologiche.

Tutto questo può provocare una sorta di mobbing familiare.

Questa forma di mobbing è il frutto di reiterate ed abituali umiliazioni e vessazioni tese ad aggredire psicologicamente la personalità dell’altro che logorano nel tempo il familiare mobbizzato fino al punto di deprimerne la personalità o anche solo ad ostacolarla. Si parla di mobbing familiare con riferimento a condotte poste in essere con il preciso intento di ledere la dignità del coniuge, di screditarlo nei rapporti familiari e sociali, di mortificarne le manifestazioni di libertà di espressione¹.

Anche la violazione del dovere di fedeltà coniugale costituisce ipotesi di mobbing, come pure le condotte poste in essere in violazione di diritti fondamentali

¹ Corte di Appello di Torino, 21.2.2000.

della persona (mancanza di assistenza², comportamenti violenti e discriminatori, mancanza del rispetto e della dignità altrui³, nonché condotte sleali).

Comportamenti omissivi, di completo disinteresse, caratterizzano inoltre i rapporti tra genitori e figli⁴, altre volte compromessi dagli ostacoli posti dal genitore affidatario a far incontrare i figli con l'altro genitore⁵.

La condotta del familiare mobbizzante può talvolta configurare i reati di violenza privata, maltrattamenti in famiglia, molestie sessuali, violazione degli obblighi di assistenza morale, ingiurie, minacce e percosse, ecc..

Ma tutto ciò si consuma quasi sempre tra le mura domestiche a volte nel silenzio degli altri componenti salvo quando la situazione non degeneri in gravi violenze fisiche che inevitabilmente coinvolgano persone estranee che ne vengano a conoscenza.

3. Il doppio mobbing

Come si è appena accennato innanzi è sempre nel nucleo familiare che si

² Trib. Firenze, 13.6.2000: caso in cui il marito aveva fatto mancare ogni assistenza alla moglie malata di mente, lasciandola vivere per quattro anni del tutto isolata, chiusa nel salotto di casa, fino a quando la necessità di lasciare libero l'appartamento non lo ha indotto a richiedere il trattamento sanitario obbligatorio.

³ Trib. Milano, 7.3.2002: caso in cui il marito rifiuta il figlio che sta per nascere (e che pure era il frutto desiderato di una decisione comune) e manifesta una crescente freddezza e indifferenza nei confronti della moglie, fino ad assumere un comportamento di progressivo distacco ed estraneità, ad essere infedele fino a determinare il fallimento dell'unione. Nello stesso tempo la moglie lamenta conseguenze dannose sullo svolgimento della gravidanza e più in generale i giudici riconoscono "una modificazione peggiorativa della sfera personale del soggetto, intesa come il complesso di attività, ma anche di vissuti affettivi, emozionali, relazionali, in cui il soggetto esplica la sua personalità".

⁴ Trib. Venezia, 30.6.2004.

⁵ Trib. Monza, 5.11.2004.

ripercuotono i drammi dei singoli componenti.

Può accadere infatti che il singolo soggetto, sottoposto a comportamenti mobbizzanti nell'ambiente di lavoro porti a casa tale stato di prostrazione sfogando nell'ambiente familiare la sua depressione e la tensione accumulata durante il lavoro a contatto con il mobber.

Questo lento e reiterato stillicidio potrà a logorare inesorabilmente nel tempo il rapporto familiare considerato che già il semplice sfogo è un modo per trasmettere agli altri il proprio stato d'animo.

Quanto tempo la famiglia potrà sopportare questo quotidiano clima?

E come potrà reagire nel momento in cui non dovesse essere più in grado di confortare il proprio parente?

Purtroppo più volte ci si trova di fronte a situazioni esasperate per le quali i componenti il nucleo familiare, non essendo più in grado di assorbire gli sfoghi del proprio familiare reagiscono con una anche inconsapevole forma di autodifesa, contrattaccando il predetto soggetto mobbizzato e debole, cosicché la vittima sarà privata del sostegno familiare ed il mobbing posto in essere a suo danno risulterà raddoppiato considerato che non si concluderà al termine dell'orario di lavoro ma proseguirà anche nell'ambiente familiare seppur con diverse modalità.

4. Conclusioni

E' sintomatico il dato contenuto in alcune pronunce della Corte di legittimità⁶ che hanno riconosciuto il danno esistenziale

⁶ Cass. civ. Sez. lav. n. 8828/2003 e n. 8827/2003: "La tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p. come diretto ad assicurare soltanto tutela al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento d'animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato [...] non può essere ulteriormente condivisa [...] il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona".

nei casi di mobbing per la situazione di grave stress e per il peggioramento conseguentemente patito nella vita quotidiana e relazionale del lavoratore vittima delle condotte mobbizzanti che subisce un graduale peggioramento della qualità della vita con conseguenze anche in ambito familiare⁷.

La lesione alla serenità familiare subito dal congiunto rientra nell'ambito del danno non patrimoniale che individua l'ingiustizia della lesione nella compromissione del rapporto parentale per effetto del cambiamento di abitudini di vita di un proprio congiunto⁸.

Questi fenomeni approfonditi da illustri scienziati sono sempre più emergenti, non perché nel passato non si potessero verificare, ma semplicemente perché ora si rilevano più facilmente con moderni sistemi di comunicazione che rendono necessaria non soltanto una riflessione, ma soprattutto la ricerca di proposte risolutive di un così complesso e scomodo fenomeno patologico.

⁷ Trib. Forlì, 15.3.2001.

⁸ Cass. civ. Sez. lav., 31 maggio 2003, n. 8827: *“il riconoscimento dei "diritti della famiglia" (articolo 29, comma 1., Costituzione) va invero inteso non già, restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto parentale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri ed una determinante riduzione, sia non un annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela ulteriore apprestata dall'articolo 2059 c.c. in caso di lesione di un interesse costituzionalmente protetto”*.